



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 17
del 08/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento COSAP - Approvazione.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di marzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Carnevale Vincenzo	Componente	2	
3) Parisella Piero	Componente	3	
4) di Pinto Daniela	Componente	4	
5) Stravato Stefania	Componente	5	
6) De Santis Onorato	Componente	6	
7) Mattei Vincenzo	Componente	7	
8) Pietricola Silvio	Componente		1
9) di Trocchio Mariapalma	Componente	8	
10) Cima Sandra	Componente	9	
11) La Rocca Guido	Componente	10	
12) Rotunno Paolo	Componente	11	
13) Peppe Arcangelo	Componente	12	
14) Macaro Fabrizio	Componente	13	
15) di Manno Sergio	Componente	14	
16) Scalingi Antonio	Componente	15	
17) di Manno Giulio Cesare	Componente	16	
18) Carnevale Franco	Componente	17	
19) Conti Piergiorgio	Componente		2
20) Ciccarelli Antonio	Componente	18	
21) Fiorillo Mario	Componente	19	
22) Paparello Maria Civita	Componente	20	
23) Parisella Luigi	Componente	21	
24) Antonelli Appio	Componente	22	
25) Trani Giovanni	Componente	23	

Assiste il Segretario Generale avv. Anna Maciariello.

Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con Regolamento il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

- che il Comune di Fondi, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/3/2003, ha approvato il regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.);

Considerato che alcune disposizioni del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone hanno dato luogo ad alcune problematiche di interpretazione e applicazione del dettato normativo su cui si ritiene opportuno intervenire, quali:

1) " ai titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere rilasciata l'autorizzazione ad occupare temporaneamente un tratto di suolo pubblico da attrezzare con tavoli e sedie ed altre attrezzature accessorie.

Gli esercizi pubblici già autorizzati all'occupazione con strutture ombreggianti di cui al vigente "Piano di arredo urbano - Zone omogenee area prospiciente il centro storico" possono richiedere l'autorizzazione ad occupare temporaneamente, senza strutture fisse, con tavoli, sedie, ombrelloni ed altre attrezzature accessorie, nel rispetto delle indicazioni esecutive previste nel predetto Piano, un ulteriore tratto di suolo pubblico non superiore al 100% della superficie già autorizzata per la struttura ombreggiante per un periodo massimo di 9 (nove) mesi, anche non consecutivi e/o frazionati mensilmente. L'autorizzazione temporanea con tavoli e sedie ed altre attrezzature accessorie sarà rilasciata subordinata al rispetto di limiti e condizioni debitamente disciplinato nel nuovo regolamento;

2) la rideterminazione dell'indennità di sanzione relativa al mancato pagamento del canone nei termini prescritti nell'avviso di pagamento nonché la rideterminazione dell'indennità di sanzione nel caso di riscossione coatta della somma. Ciò in quanto nel vecchio regolamento risultava più onerosa la sanzione applicata nei confronti di coloro che pagavano oltre la scadenza dell'avviso rispetto a coloro che provvedevano al pagamento a seguito di provvedimento ingiuntivo ;

3) la individuazione dei soggetti portatori di handicap che usufruiscono dell'esenzione nel pagamento del canone per passo carraio come disciplinato dalla legge 448/98;

Considerato altresì che, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare necessario e opportuno procedere alla approvazione integrale del Regolamento allegato;

Dato atto che con l'entrata in vigore di detto Regolamento rimane abrogata ogni altra disposizione regolamentare e provvedimentale incompatibile con lo stesso e, segnatamente, rimane abrogato il precedente Regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione consiliare n.14 del 24/03/2003;

Accertato che l'approvazione del presente Regolamento non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto:

- l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- le disposizioni vigenti in materia;

Tenuto conto del parere favorevole espresso a maggioranza nella seduta del 4 marzo del 2016 dalla Commissione Consiliare Attività Produttive- Agricoltura – Caccia – Pesca;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e L.213/2012, rispettivamente dal dirigente del settore IV – Edilizia Pubblica e Privata – Condoni – Usi Civici e dal dirigente del settore II – Bilancio e Finanze;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. com.le 9622/A del 07/03/2016;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive - Agricoltura - Caccia - Pesca Stefania Stravato, degli interventi dei Consiglieri, nonché dell'intervento del Sindaco, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella), Astenuti n. 1 (Giovanni Trani),

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. **Di approvare** l'allegato Regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.) composto da n. 23 articoli;
2. **Di stabilire** che, con l'entrata in vigore di detto Regolamento rimane automaticamente abrogata ogni altra disposizione regolamentare e provvedimento incompatibile con lo stesso e, segnatamente, rimane abrogato il precedente Regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione consiliare n.14 del 24/03/2003.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella), Astenuti n. 1 (Giovanni Trani),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n . 267/ 2000 e s.m. e i..

Comune di Fondi

Latina

Settore III "Attività Produttive - Turismo- Servizi Culturali - Politiche Giovanili - Sport"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento COSAP- Approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li - 7 MAR. 2016



IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE ACQUARO

COMUNE DI FONDI (LT)
Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale

n. 17 del 8 MAR. 2016

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina




**REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE E SUL CANONE PER LA
OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro

INDICE

- Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Concessione di aree
- Articolo 3 - Domanda per la concessione di area
- Articolo 4 - Istruttoria
- Articolo 5 - Rilascio e contenuto
- Articolo 6 - Titolare
- Articolo 7 - Obblighi del concessionario
- Articolo 8 - Decadenza ed estinzione
- Articolo 9 - Modifica, sospensione e revoca
- Articolo 10 - Rinnovo e disdetta
- Articolo 11 - Occupazione d'urgenza
- Articolo 12 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 13 - Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti
- Articolo 14 - Occupazione abusive
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE**
- Articolo 15 - Istituzione
- Articolo 16 - Soggetti obbligati
- Articolo 17 - Criteri di determinazione
- Articolo 18 - Commisurazione del canone
- Articolo 19 - Occupazioni non soggette a canone
- Articolo 20 - Pagamento e rimborso
- Articolo 21 – Sanzioni
- Articolo 22 - Responsabile
- Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.
2. Il presente regolamento si applica alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al Demanio o Patrimonio indisponibile del Comune di Fondi, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le occupazioni all'interno dei mercati coperti o plateatici attrezzati, sono determinati appositi canoni, sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento e tenendo conto della particolarità di ogni singolo caso. Il presente regolamento non si applica, salvo le norme procedurali degli articoli da 1 a 14 in quanto compatibili, alla concessione di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate con procedimento ad evidenza pubblica.
3. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono:
 - a) "occupazione": la disponibilità concessa o l'utilizzazione di fatto del suolo pubblico, con conseguente sottrazione dello stesso all'uso generale della collettività;
 - b) "uso comune": la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;
 - c) "concessione": l'atto amministrativo che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone;
 - d) "canone": la somma dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - e) "occupazione temporanea": l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, giornaliera o stagionale, in base ad una concessione con effetto temporaneo;
 - f) "occupazione permanente": l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno, ricorrente negli anni successivi;
 - g) "passo carrabile": l'accesso ad una strada, ad un fondo, ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di veicoli e che comporta un'opera visibile quali appositi intervalli lasciati nel marciapiede;
 - h) "accesso a raso": l'accesso ad una strada, ad un fondo, ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante;
 - i) "indennità": la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Articolo 2

Concessione di aree

1. Le occupazioni sono temporanee o permanenti, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere f) ed g). Le occupazioni sono considerate ricorrenti, a condizione che conservino le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie.
2. E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva dell'ufficio comunale competente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 11.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



Articolo 3

Domanda per la concessione di area


1. La domanda di concessione è presentata direttamente al Comune di Fondi o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa. Le domande presentate da soggetti esercenti attività commerciali o economiche, devono essere inoltrate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica e con firma digitale.
2. La domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
 - d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
 - e) durata e giorni dell'occupazione;
 - f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
 - g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - h) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
 - i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
 - j) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte.
3. In allegato alla domanda, deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione.
4. La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
5. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.
6. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

Articolo 4

Istruttoria

1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2. Il procedimento è concluso in trenta giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i quarantacinque giorni.
3. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
 - a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa, a integrare o

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro 4



correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende tacitamente rinunciata;

- c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa, gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda, concedendo un termine massimo di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende tacitamente rinunciata;
- d) esamina la domanda, tenendo conto - in particolare - degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
- e) acquisisce il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di conferenza dei servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5

Rilascio e contenuto

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione contiene, in particolare:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g);
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
 - c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione;
 - e) gli obblighi del concessionario, di cui all'articolo 7.
3. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.
4. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

Articolo 6

Titolare

1. Tutte le concessioni sono rilasciate, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
4. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



5

5. Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.

6. Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 7

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
- b) versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 20, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
- c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
- d) esibire la concessione, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli.
- e) esporre l'apposito cartello contrassegnante il passo carrabile, da ritirare in Comune nel momento di rilascio della concessione.

Articolo 8

Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-amministrative, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 5, previa diffida a rimuovere la violazione;
- b) il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a sessanta giorni;
- c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
- d) l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione.

2. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Sono cause di estinzione della concessione:


- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b);
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 9

Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 10

Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti ricorrenti stabilite nella tariffa possono essere rinnovate con un nuovo atto formale, su richiesta presentata dal titolare almeno sessanta giorni prima della scadenza o secondo le modalità previste per la specifica tipologia di concessione.
3. Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il pagamento del canone stabilito per l'anno di riferimento, previa comunicazione trasmessa dal titolare entro gli stessi termini e a condizione che l'occupazione resti inalterata.
4. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate con una semplice comunicazione d'ufficio, su richiesta motivata presentata dal titolare prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento preventivo del canone.
5. Le richieste e comunicazioni, di cui ai commi precedenti, sono presentate e trasmesse all'ufficio competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure in altra forma possibile recante data certa.
7. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 11

Occupazione d'urgenza


1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
2. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 12

Commercio su aree pubbliche

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche l'autorizzazione relativa all'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta al Comune contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale, come disciplinato nello specifico regolamento.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



2. In caso di mercati periodici e saltuari (fiere) è consentita l'occupazione mediante atto comportamentale attraverso l'operazione di "spunta", ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria, come disciplinato nello specifico regolamento.

3. Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal Comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale mediante condutture, cavi e impianti in genere, anche per l'erogazione dei pubblici servizi, ferma restando la disciplina dell'apposito regolamento in quanto compatibile.

Articolo 14

Occupazione abusiva

1. E' considerata abusiva:

- a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
- b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.

2. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, all'ufficio competente a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.


4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Il canone dovuto dall'occupante abusivo è pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore.

6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente: a) al pagamento dell'indennità; b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

7. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art.8, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



8. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche alle norme del Codice della Strada, sono punite anche con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

Canone per l'occupazione

Articolo 15

Istituzione

Per le concessioni, disciplinate dal presente regolamento, è dovuto al Comune di Fondi un canone, in base alle disposizioni che seguono.

2. Per le occupazioni permanenti ricorrenti, il canone è dovuto per anno ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione;
3. Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione, indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Articolo 16

Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.

Articolo 17

Criteri di determinazione

1. E' demandata alla Giunta Municipale la competenza a stabilire le tariffe che determinano il canone. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione.
2. Il territorio comunale è articolato in tre categorie, tenuto conto dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è prevista una tariffa speciale per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio.
3. Se l'occupazione insiste in strade di differente categoria, l'occupazione si intende realizzata interamente in quella di classe superiore.
4. Gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima concessione e in base a disposizioni di legge, sono detratti dal canone di cui al presente regolamento, salvo quelli connessi alla prestazione di servizi.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro




Articolo 18

Commisurazione del canone

a) commisurazione rispetto allo spazio

1. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore. L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurate dal filo del muro. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto salvo la determinazione di un canone complessivo per singolo chiosco. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e il relativo canone. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per i distributori di carburante, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.
3. Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva.
4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati - anche da terzi - per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
5. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi alla proprietà privata caratterizzati da una qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico, previo pagamento del relativo canone, secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento.
Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
I passi carrabili sono contrassegnati dall'apposito cartello, da ritirare in Comune nel momento del rilascio della concessione.
6. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e delle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro 10


canone annuo è determinato in base alle disposizioni di cui all'Art.18 della Legge n.488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende devono pagare il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile. Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intero canone o della prima rata.

8. Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende di cui al comma precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto, depositato per l'autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.

b) commisurazione del canone per occupazioni particolari

9. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale e con atto esecutivo di detta deliberazione del dirigente del settore da cui dipende il responsabile del procedimento COSAP:

- a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia di occupazione;
- c) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari.

10. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotti fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.


11. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale può altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. Analogo beneficio può essere approvato dalla Giunta per le occupazioni connesse ad opere finalizzate all'attuazione di progetti di recupero del Centro Storico o di altre aree oggetto di organica pianificazione.

12. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi.

13. Ai titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere rilasciata l'autorizzazione ad occupare temporaneamente un tratto di suolo pubblico da attrezzare con tavoli e sedie ed altre attrezzature accessorie.

Gli esercizi pubblici già autorizzati all'occupazione con strutture ombreggianti di cui al vigente "Piano di arredo urbano - Zone omogenee area prospiciente il centro storico" possono richiedere l'autorizzazione ad occupare temporaneamente, senza strutture fisse, con tavoli, sedie, ombrelloni ed altre attrezzature accessorie, nel rispetto delle indicazioni esecutive previste nel predetto Piano, un ulteriore tratto di suolo

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro 11



pubblico non superiore al 100% della superficie già autorizzata per la struttura ombreggiante per un periodo massimo di 9 (nove) mesi, anche non consecutivi e/o frazionati mensilmente.

14. L'autorizzazione temporanea con tavoli e sedie ed altre attrezzature accessorie potrà essere rilasciata con le seguenti modalità:

- a) le occupazioni sono limitate all'area prospiciente l'esercizio; l'occupazione di aree limitrofe può essere concessa previa acquisizione dei pareri di competenza;
- b) l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni assicurando, comunque, continuità dei percorsi pedonali e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico interessi anche parzialmente le vie di transito confinanti con gli esercizi, incluse le aree pedonali e le zone a traffico limitato, deve essere garantito lo spazio necessario per il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso.
- d) l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente;
- e) l'occupazione di suolo pubblico non potrà contrastare con motivi di pubblico interesse che saranno tenuti presenti in sede di rilascio della concessione;
- f) nella zona del centro storico la superficie attrezzata con tavoli e posti a sedere in occupazione di suolo pubblico non deve risultare maggiore di due volte la superficie di somministrazione coperta dell'esercizio.

Articolo 19

Occupazioni non soggette a canone

1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;
- c) occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste;
- d) occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;
- e) occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune;
- f) accessi carrabili e parcheggi destinati ai soggetti portatori di handicap individuati al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.104/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;
- h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e sindacale, purché l'occupazione avvenga con l'installazione di un gazebo mobile;

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro

- i) i balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, le tende, siano esse fisse o retraibili;
- j) occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate dal comune ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;
- k) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
- l) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisi, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento;
- m) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree adibite a mercati. A decorrere dal 6° giorno di occupazione, sono soggette alla tariffa specifica prevista;
- n) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali interne;
- p) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- q) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché non ci sia intralcio al passaggio pedonale o veicolare ed installati contigui al muro, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili, ed inoltre, insegne ed impianti pubblicitari purché venga corrisposto il pagamento dell'imposta di pubblicità ed affissione se dovute;
- r) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- s) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- t) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a 4 cm.;
- u) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarle alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale.

Articolo 20

Pagamento e rimborso

1. La riscossione del canone potrà essere affidata a terzi secondo le direttive impartite dal Comune e sotto il suo diretto controllo e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.
2. Il canone deve essere pagato entro il 31 marzo, in unica soluzione, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale, oppure con le altre modalità previste nel regolamento generale delle entrate, che sarà inviato a ciascun contribuente.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro

Lo stesso canone, se superiore a 500,00 euro, può essere pagato in tre rate di uguale importo, senza interessi, nei mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di giugno, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell'atto di concessione, e per l'altra metà, nel mese di dicembre.

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma residua, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

La somma dovuta è arrotondata all'unità di euro più prossima, per difetto, se la frazione non supera i 50 centesimi oppure, per eccesso, se è superiore.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo. Per motivi organizzativi, con deliberazione di Giunta Municipale, la data di scadenza del pagamento potrà essere variata, per ciascun anno, al fine di superare le difficoltà contingenti.

3. La modifica, la sospensione o la revoca della concessione, di cui all'articolo 9, danno diritto al rimborso del canone, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 22, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve essere motivato con atto scritto.

4. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di ogni altra somma versata a qualsiasi titolo.

Articolo 21

Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento. Parimenti, in caso di rateizzazione, deve intendersi quale omesso pagamento, il mancato versamento dell'ultima rata, protratto oltre i 30 (trenta) giorni.
3. Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 10 per cento dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stabilita. Per il ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo del canone.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1° e 2° sono ridotte a un terzo se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi legali.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui all'art. 14.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della contestazione o della notifica. Nel

Il Dirigente
Dott. Giuseppe TULLIO 14


caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dal presente articolo.

8. Nel caso non trovino applicazione le norme del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 per ogni violazione alle norme del presente regolamento si applica una sanzione da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.

9. Il canone non pagato sarà recuperato con il procedimento di ingiunzione come prescritto nel testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639, oppure il Comune può affidare a terzi, abilitati ad effettuare attività di recupero e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni.

Articolo 22

Responsabile

1. Il dirigente del settore individua, all'interno della struttura, un responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e lo rende pubblico con atto di determinazione. Ogni ulteriore atto esecutivo predisposto dall'Ufficio, relativo al procedimento di applicazione del canone, riporterà l'indicazione del responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento individuato a termini del comma 1 è competente a ricevere le osservazioni, i reclami e i ricorsi relativi al procedimento applicativo e ad adottare i provvedimenti decisori connessi.

3. L'utente che a qualsiasi titolo richieda occupazione di suolo pubblico, qualora non sia esente a norma del presente regolamento, deve presentare apposita dichiarazione di impegno, conforme al modello allegato al presente regolamento, con la quale si vincola al versamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 23


Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 24/03/2003 e s.m.i.

3. E' altresì abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Acquaro



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO COSAP

In riferimento al regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), all'esame del Consiglio Comunale, si certifica che le modifiche apportate al previgente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2003, non comporteranno diminuzione delle entrate ed impegni di spesa per cui non vengono compromessi gli equilibri finanziari del bilancio dell'Ente.

Fondi, 04 febbraio 2016



IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Acquaro)

Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento COSAP- Approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li

- 4 FEB. 2016



~~IL DIRIGENTE~~
~~DOTT. COSMO MITRANO~~



COMUNE DI FONDI



SETTORE "3" – Attività Produttive-Turismo-Servizi Culturali-Sport-Politiche Giovanili

P.zza Municipio - 04022 FONDI (LT)

Tel. 0771 507418 fax 0771 507426

PEC suapfondi@pecaziendale.it e-mail: suap@comune.fondi.lt.it

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO: Relazione istruttoria relativa alla proposta di modifica del Regolamento Cosap.

In riferimento a quanto emarginato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 14 del 24/03/2003 ha approvato il regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.).

Con tale atto è stata, altresì, deliberata la trasformazione del regime di occupazione dei suoli e delle aree pubbliche, da tassa a canone, orientando il rapporto tra Amministrazione ed utenti su basi di certezza e di corrispettività.

Tuttavia, nel periodo di vigenza della suddetta regolamentazione è emersa l'esigenza di esplicitare in modo più compiuto alcune delle disposizioni in esso contenute e di inserirne altre, al fine di migliorare il dettato normativo e semplificare gli adempimenti posti a carico del cittadino e dell'Amministrazione.

Posto quanto sopra, si è ritenuto opportuno intervenire sulle seguenti disposizioni:

- Rimodulare la disciplina dell'occupazioni non soggette a canone ex art. 19 in riferimento ai soggetti portatori di handicap per i quali si è disciplinato normativamente l'ambito di applicazione dei reali fruitori aventi diritto all'esenzione; in tal modo si restringe l'ambito di applicazione dell'istituto dell'esenzione sino ad oggi applicato con il conseguenziale benefico aumento introitale per l'Amministrazione;
- Rimodulare la percentuale della sanzione in caso di mancato pagamento.
- Disciplinare in modo dettagliato l'occupazione temporanea così come previsto dal Decreto Legislativo n° 507/93. Tali modifiche risultano dettagliatamente esplicitate nella premessa contenuta nell'allegata proposta deliberativa.

Dall'attuazione del presente regolamento, in base alle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n° 483 del 27/11/2014, non deriveranno minori entrate o maggiori oneri per l'Ente che possano incidere sugli equilibri finanziari del Bilancio di previsione.

Alla luce di quanto sopra, confidando nell'esauritiva argomentazione delle motivazioni poste alla base dell'odierna modifica regolamentare, si resta a disposizione per ogni ulteriore e/o eventuale chiarimento.

Cordialità.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Acquaro

COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

VERBALE N.7 DEL 04/03/2016

L'anno 2016, il giorno quattro, del mese di marzo si è riunita, previo apposito invito prot.n.8845/ p del 2/3/2016, si è riunita la Commissione consiliare permanente Attività Produttive- Agricoltura – Caccia e Pesca.

Sono intervenuti i sigg.

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1) Stravato Stefania | presidente |
| 2) Di pinto daniela | componente |
| 3) Di trocchio Mariapalma | componente |
| 4) Sealingi Antonio | componente |
| 5) Di Manno Giulio Cesare | componente |
| 6) Conti Piergiorgio | componente |
| 7) Ciccarelli Antonio | componente |
| 8) Parisella Luigi | componente |
| 9) Trani Giovanni | componente |

Altri intervenuti:

l'Assessore alle Attività Produttive dott.ssa Giorgia Salemme;

Consigliere Carnevale Vincenzo

Dirigente attività Produttive Dott. Giuseppe Acquaro

Svolge le funzioni con l'incarico di Segretario verbalizzante la sig.ra Rosa Fiore, funzionario del Comune

IL PRESIDENTE.

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta:

- Ordine del giorno: approvazione verbale seduta precedente;
- Modifica regolamento cosap ;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola e sottopone all'approvazione della commissione il verbale relativo alla seduta precedente e viene approvato all'unanimità;

Il presidente passa al secondo punto dell'ordine del giorno. Prende la parola il dott. Acquaro dando delucidazione in merito alla modifica della bozza di regolamento cosap art.21 in quanto le sanzioni d'applicare sono state rese più onerose per dare un funzione deterrente al pagamento del canone infatti nella precedente bozza era stato previsto una percentuale di sanzione inferiore mentre nella modifica è stato stabilito una percentuale superiore. Gli articoli complessivi del regolamento sono 23 e non 24 per cancellazione del vecchio art.23. Prende la parola Parisella facendo presente che esiste il ravvedimento quindi tale modifica è superflua in quanto esiste il ravvedimento che determina una diminuzione della sanzione.


Il Presidente sottopone alla Commissione l'approvazione delle modifiche della bozza di regolamento contrario per i motivi dichiarati il sig. Parisella Luigi.

Terminati i lavori il Presidente alle ore 12.40 dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE:
Stefania Stravato



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Rosa Fiore



vista la delibera di Consiglio Comunale numero 14 del 24/03/2003 relativa a: "approvazione regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico e relative tariffe;
visti gli atti è il regolamento a corredo della citata proposta di deliberazione;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio tributi;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del servizio bilancio;
vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto regolamento COSAP e relative tariffe ;

CONSIDERATO

che con la stessa si provvede all'adozione di un nuovo regolamento relativo al canone di occupazione del suolo pubblico con la precisa finalità di definire i principi fondamentali per regolamentare gli elementi costitutivi delle strutture ad assicurare un livello di qualità che possa rapportarsi a quello dell'ambiente urbano specifico;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento COSAP ed alle relative tariffe;
il Collegio invita l'Ente a monitorare il gettito per evitare di compromettere gli equilibri finanziari di bilancio e ove ne scaturisca il presupposto, a deliberare conseguentemente eventuali correttivi.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Migliorati

Dott. Angelo Goglia

Dott. Sergio Osimo



Allegato1(Testo) (1)

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Dott. Roberto Migliorati

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO COSAP - APPROVAZIONE

PRESIDENTE

La parola al Presidente della Commissione Stefania Stravato.

CONS. STRAVATO

Grazie, si sente?

Grazie Presidente.

Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri.

Il vigente regolamento Cosap è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 24 marzo 2003, a distanza di quasi 13 anni dalla sua entrata in vigore si è reso necessario apportare alcune significative modifiche regolamentari per sopravvenute esigenze sia di natura strettamente tecnica, segnalate dagli uffici, sia di natura politica per venire incontro alle diverse richieste pervenute dai cittadini e che questa amministrazione ha inteso raccogliere e tradurre in atti concreti.

Anche e soprattutto in un momento particolare di crisi economici che ormai si protrae da anni.

Vi evidenzio che nel vigente regolamento oltre a correggere alcuni refusi e errori di ortografia, gli articoli che hanno subito significative modifiche sono i seguenti, articolo 3, abbiamo modificato la procedura di richiesta della concessione da parte delle attività economiche prevedendo come per legge l'esclusivo inoltro della domanda in formato elettronico tramite Suap, sportello unico delle attività produttive.

L'articolo 14 abbiamo maggiormente dettagliato le situazioni di occupazioni abusive con particolare riferimento al sistema sanzionatorio e alla individuazione delle responsabilità dei soggetti occupanti.

L'articolo 15 abbiamo corretto una anomala quanto ingiusta disposizione regolamentare che prevedeva per l'anno di rilascio della concessione il pagamento per l'intera annualità, con la modifica proposta abbiamo previsto il frazionamento a dodicesimi per il primo anno di concessione.

L'articolo 18 abbiamo più dettagliatamente disciplinato le concessioni temporanee, per tavoli e sedie con la possibilità per gli esercenti di potere richiedere l'occupazione stagionale per un periodo massimo di nove mesi.

L'articolo 19 relativamente alle esenzioni, abbiamo voluto maggiormente precisare con espresso richiamo alla specifica normativa le agevolazioni Cosap a persone diversamente abili.

Articolo 20, abbiamo ritenuto opportuno concedere la possibilità di potere pagare a rate i canoni di concessione di importo elevato, con la proposta di modifica dell'articolo 20 sarà possibile

pagare in tre rate senza oneri aggiuntivi nei mesi di marzo, giugno e settembre, i canoni di concessione di importo superiore a 500 Euro.

Credo che anche questo sia un segnale importante che l'amministrazione rivolge in particolare alle attività economiche sempre bisognose di essere sostenute.

Infine l'articolo 21 dove sono state riformulate le disposizioni sanzionatorie per omesso ritardato versamento per l'inserimento della possibilità di riduzioni nel caso di ravvedimento in tempi brevi.

Per il resto come ho già detto il regolamento non ha subito modifiche sostanziali, ma semplicemente un restyling generale con piccole correzioni di refusi, con aggiunte, eliminazioni descrittive o di numerazioni di commi e paragrafi.

La competente Commissione consigliere ha lavorato su questo regolamento in diverse sedute a partire da quella del 2 febbraio e in ultimo con quella del 4 marzo, in cui sono stati percepiti alcuni suggerimenti tecnici pervenuti dal dirigente della ripartizione attività produttive.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo regolamento, il collegio dei revisori dei conti e il comando Polizia municipale che hanno espresso il loro parere favorevole.

L'Assessore Giorgia Saleme per la sua preziosa collaborazione, e infine un plauso a tutti i componenti della Commissione attività produttive, in particolare alle forze di minoranza per i fattivi suggerimenti.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Presidente.

Non ci sono interventi? Prego Consigliere Parisella.

CONS. PARISELLA

Buongiorno a tutti.

Presidente, mi siedo che sto più comodo.

Niente, questo regolamento sostanzialmente siamo riusciti a fare diventare quelle che sono le quattro stagioni, una stagione di nove mesi.

Sostanzialmente è accaduto questo.

Tempo fa il Comune, questo Comune rilasciò delle concessioni per quanto riguarda i gazebo da posizionare sulla nostra piazza centrale, sostanzialmente con lo stagionale si vengono a autorizzare ulteriori spazi sulla piazza, facendo diventare la piazza che è un luogo di ritrovo, un vero e proprio mercato.

Sostanzialmente quindi abbiamo allungando il termine dai famosi sei mesi a nove mesi, abbiamo

detto che una stagione innanzitutto dura nove mesi e abbiamo raddoppiato sostanzialmente il perimetro di concessione che viene dato poi alle attività che sono sulla piazza. Ricordo che quella piazza che è stata disegnata con delle panchine, oggi posizionate proprio per visualizzare la piazza, per il passeggio, oggi sono tutte coperte dai tavolini, quindi sostanzialmente il ruolo anche della panchina, della persona che si andava a sedere, non esiste più, perché tutte le attività commerciali hanno allargato anche in maniera abusiva perché so che poi ci sono state delle sanzioni fatte dal corpo dei vigili urbani e noi in questo modo stiamo sostanzialmente dicendo a chi si è allargato in maniera abusivamente che il regolamento può durare anziché, la concessione stagionale può durare anziché sei mesi nove mesi.

A questo punto portiamolo a 12 mesi e diciamo che staranno sempre presenti lì sulla piazza.
Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Parisella.

La parola all'Assessore Salemme.

ASS. SALEMME

Buongiorno a tutti.

Innanzitutto mi preme ecco rispondere al Consigliere Parisella rispetto proprio a questa osservazione che è stata diciamo già sottoposta a noi in Commissione, durante i lavori delle commissioni.

È vero quello che è emerso durante le commissioni, ma il nostro intervento è stato finalizzato e mirato proprio a evitare e arginare proprio quello che negli anni è stato diciamo rappresentato come tu ci hai rappresentato come una sorta di abusivismo, abbiamo cercato proprio di regolamentare e soprattutto di andare a raccogliere quelle che erano le necessità e le richieste ovviamente degli esercenti nonché i nostri concittadini per potere regolamentare anche una situazione visiva della piazza come il Consigliere Parisella ci ha fatto notare.

Tutto qua. E cercheremo ovviamente di potere, di andare a fare un intervento di tipo anche, di arredo proprio in modo tale che loro siano regolamentati rispetto diciamo al perimetro che gli spetta in base alla posizione sulla piazza, tutto qui.

Era solo una esigenza, viste anche purtroppo i tempi di crisi che ci hanno sopraggiunti in questi anni, abbiamo deciso di accogliere questa richiesta da parte degli esercenti.

Tutto qua.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Mattei.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente.

Ma giusto per una breve osservazione.

Premesso che, credo che contro le attività abusive, non mi rivolgo solo a Luigi, un po' a chiunque la pensi in questo modo, credo che ci siano comunque costanti attività di monitoraggio e controllo, fermo restando che la volontà dell'amministrazione, hai detto bene, è quella di allungare la stagione.

Cioè la volontà è proprio quella, di fare in modo che comunque le attività possano incrementare ancora di più le proprie attività, anche in quei mesi dove prima non era consentito magari ampliarsi.

Comunque con un costante controllo noi crediamo in questa maggiore produttività da parte degli esercenti, che comunque hanno fatto delle richieste ben precise, non certo chiedendo di essere degli abusivi, ma volendo regolarizzare la propria attività.

Da quanto dice il Consigliere Luigi Parisella possiamo quindi sottolineare che il Pd, tutto il Pd è contrario a estendere questa stagione a nove mesi.

Quindi a dare la possibilità a tutti di lavorare di più.

Grazie.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Parisella.

CONS. PARISELLA

Sì, io ripeto, continuo, allora il ragionamento che state facendo è un ragionamento per una attività di mercato, dove c'è un mercato è giusto che questo mercato possa lavorare per 365 giorni.

Questa è una piazza e questa piazza non è soltanto a disposizione degli esercenti, ma è una piazza a disposizione di tutti, e quando parlo di tutti è una piazza a disposizione degli anziani, delle persone più giovani, dei bambini, delle famiglie, quindi se facciamo un discorso che questa piazza debba essere, debba diventare un mercato, ci posso anche stare, ma non è un mercato.

È una piazza.

Quindi è il termine che è diverso, cioè se parliamo di piazza non possiamo difenderci dicendo che abbiamo accettato e richiesto l'operatore, perché io vi posso dire che ci stanno tante altre richieste di tante altre persone che magari meno organizzate, perché magari gli esercenti sono più organizzati, tramite anche delle associazioni di categoria, ma tanti cittadini che non sono organizzati hanno sostanzialmente lamentato che ci sono questo tipo di problemi, cioè a ognuno

di noi, guarda vi sfido a andare in piazza e a cercare di sedervi nei pressi della Chiesa di San Francesco.

Provateci.

Togliamole quelle panchine, togliamole perché che stanno facendo, cioè perché stanno delle panchine lì, non vengono utilizzate da nessuno, cioè una persona si deve sedere su una panchina e deve trovare dinanzi a sé qualcuno che sta esercitando una attività.

Io sono contento che esercitino l'attività, ci mancherebbe anche questo.

Però ci stanno anche altre esigenze, quando si parla di collettività, si parla di tutti, cioè bisogna trovare un punto di equilibrio su tutti, cioè gli esercenti e le persone.

Gli esercenti è stato dato già uno spazio, hanno speso dei soldi, sono contento che hanno fatto quei lavori, poi dopo di quelli è nata questa stagionalità che ripeto noi abbiamo portato a nove mesi, quindi sostanzialmente stiamo dicendo che quello spazio si è raddoppiato.

Questo è accaduto.

Io non è che sono contrario alle persone che abbiano quegli spazi, però dobbiamo tenere conto anche delle esigenze di altri soggetti, solo questo.

Non è stare contro qualcuno, è cercare di mettere insieme, di trovare un punto di equilibrio tra tutti i fruitori della piazza.

Grazie.

PRESIDENTE

Allora, vedo che il punto scalda molto, c'è il Consigliere Carnevale e poi il Consigliere Stravato, e poi Paparello.

CONS. CARNEVALE

Allora giusto per sottolineare,

E per avere un quadro completo.

Gli spazi che sono stati, che saranno, che sono stati già autorizzati e che saranno autorizzati sono esattamente gli stessi. Noi non andiamo a ampliare nessun metro quadro in più rispetto a quelli che erano già stati autorizzati in precedenza, con il vecchio regolamento.

Questo è per andare, per rispondere all'aumento di spazi, gli spazi non verranno aumentati.

Gli spazi sono semplicemente quelli.

Abbiamo ritenuto opportuno, abbiamo ritenuto opportuno incrementare con la possibilità di dare maggiore, per allungare maggiormente i tempi, perché ci siamo resi conto che non si può pensare a avere delle attività commerciali che vogliono dare un servizio ai propri cittadini e non avere lo spazio per poterlo fare oppure per farlo semplicemente per sei mesi.

Consideriamo che la stagione come dici tu, che come ha detto il Consigliere Mattei, si sono già

allungate, quindi dobbiamo avere semplicemente sei mesi, quindi arrivare a agosto, non dare la possibilità agli esercenti commerciali, delle attività commerciali che sono in piazza di arrivare a Natale a mettere qualche tavolino in più limitato negli spazi limitati, a Pasqua non mettere un tavolino in più perché c'è una maggiore esigenza da parte dei cittadini per sedersi, dobbiamo arrivare a dire: gli spazi in più, i tempi in più, non gli spazi in più, i tempi in più non ve li dobbiamo assolutamente aumentare.

Questo non è possibile immaginarlo, perché purtroppo, non sto difendendo, e ti sto anche dicendo che non è come dici tu, perché se ti fai un giro in piazza al di là di San Francesco dove tu dici che ci stanno due panchine, tutte le altre panchine sono sul viale e sono tutte libere, quindi strumentalizzare, non le tolgo, non le togliamo perché stai strumentalizzando una questione che non deve essere strumentalizzata perché non è vero quello che dici, non è vero che non ci sono gli spazi per potersi sedere perché le panchine sono tutte al di là dei gazebo, quindi se stai strumentalizzando la cosa ben venga la tua strumentalizzazione.

Ci possiamo andare anche adesso.

PRESIDENTE

Evitiamo il dibattito personale e abbassiamo i toni per favore.

CONS. CARNEVALE

Quando vuoi puoi andare tranquillamente quindi se sei contrario a allungare i nove mesi noi siamo, ne prendiamo atto, noi invece abbiamo una idea diversa, una idea di cercare di creare occupazione, un'idea di cercare di creare maggiore lavoro e questo lo si fa anche dando la possibilità a chi vuole cercare di lavorare un po' più di tempo, dando la possibilità loro di farlo.

E ti ripeto non è vero e questo ci tengo a sottolineare che la piazza assolutamente sarà invasa di tavolini, dalle sedie, perché c'è proprio un principio diverso, quello di regolamentarlo per evitare l'abusivismo, per evitare quello che è successo, per evitare tutte le sanzioni che sono state messe ai commercianti, perché sono state messe delle sanzioni, per evitare questo abbiamo dato, cercato di regolamentare in maniera e disciplinare in maniera certa gli spazi che già sono gli stessi, vi ripeto, non c'è nessun aumento di spazi dati a loro in concessione, ma un aumento dei tempi e dando loro la possibilità al di fuori dei sei mesi estivi, in periodi dell'anno i quali possono essere Natale, la Pasqua e altre occasioni, di avere la possibilità di mettere un tavolino in più, una sedia in più in maniera regolata, grazie.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Stravato.

E a seguire Paparello.

CONS. STRAVATO

Giusto due parole che mi vengono così.

Rispetto alle vostre vesti sicuramente dei Consiglieri dell'opposizione, però state lasciando intendere che le occupazioni saranno selvagge, cioè da San Francesco, ma no, verranno controllate, verranno date delle condizioni insomma metteremo sicuramente insomma ecco.

Cioè da come state parlando insomma che sarà tutto un coso insomma una esposizione di tavoli da... è assurdo insomma.

Un piccolo pensiero, grazie.

PRESIDENTE

Prego, Paparello.

CONS. PAPARELLO

Invito alla rilettura de "Il piccolo principe" quando c'è l'incontro del giovane che lascia il suo pianeta d'origine e arriva dove c'è il sultano, il Re.

E questo Re ovviamente ha la approvazione di tutti i suoi sudditi, quelli che passano, perché è così ragionevole da concedere loro esattamente quanto chiedono nel momento opportuno.

Quindi è vero che gli esercenti sicuramente hanno delle esigenze.

E per un periodo di tempo le loro occupazioni che erano al di là di quelle consentite, sono state sanzionate.

Allora la nostra risposta qual è, evitiamo le sanzioni, estendiamo il periodo di tempo e questo, scusate, permettetemelo, va a scapito effettivamente dei cittadini, bisognerebbe contemperare le due esigenze.

Non si può a qualcuno che ha una struttura interna di 15 metri quadri, dare 150 metri di occupazione di suolo pubblico.

Soprattutto se il suolo pubblico insiste laddove la stragrande maggioranza dei fondani porta i bambini.

Perché di questo dovete darne atto, c'è la giostra, ci sono spazi dove possono camminare con tranquillità, in questo modo sicuramente si fa l'interesse degli esercenti, sì, forse, si dà la possibilità di una occupazione maggiore, però è chiaro che va a limitare quella che è la libertà delle mamme, dei bambini e delle persone anziane che occupano quegli spazi.

PRESIDENTE

Prima di dare la parola al Sindaco volevo solo tranquillizzare che non sono 150 metri, ma nel regolamento ci sono dei criteri che limitano la percentuale.

La parola al Sindaco.

SINDACO

No, però è importante puntualizzarle perché poi alcune parole vengono dette proprio per lasciare traccia e forse anche confondere le idee.

Parto proprio dalla constatazione che faceva Luigi Parisella che non ci sono più le quattro stagioni, hai perfettamente ragione.

Noi abbiamo voluto interpretare anche il cambio delle stagioni, non fosse altro che fra qualche giorno con largo anticipo si festeggia la Pasqua e credo che sia più alta nell'anno solare di tutti gli altri anni e se ovviamente fossero rimaste le vecchie impostazioni perché la stagionalità, non capisco perché la stagionalità debba essere di sei mesi, tra l'altro abbiamo introdotto una novità che nessuno di voi ha voluto raccogliere, che mentre prima si era costretti a una stagionalità obbligatoria di sei mesi, noi abbiamo invece introdotto una stagionalità flessibile fino a un massimo di nove mesi che può essere ovviamente anche il singolo esercente in considerazione di quelle che sono le esigenze, vediamo per esempio quella che sta per partire a giorni e di volere anticipare eventualmente una occupazione che comunque, e qui tengo a ribadirlo, non prevede l'occupazione di spazi in più.

La discussione per quanto possa essere pertinente, l'osservazione di Parisella nel cercare di fare capire che probabilmente ci sono degli spazi che verrebbero a suo dire sottratti alla collettività, però io inviterei a ragionare che così non è, visto e considerato che ormai abbiamo contingentato gli spazi ulteriori in quella che è la misura massima al 100 per cento di quella già autorizzata.

La disposizione in questione riguarderà pochissimi esercizi commerciali perché sembra che domani mattina con questa novità che non ha alcun effetto sostanziale, sembra che ci siano ulteriori spazi occupati, quando in realtà così non è, perché abbiamo ribadito con il Consigliere Carnevale che si tratta semplicemente di dare la possibilità, la possibilità soltanto di prolungare la permanenza fermo restando una serie di prescrizioni che sono sia riferite agli arredi che devono essere ovviamente compatibili con quello che è il piano dell'arredo urbano e soprattutto con le prescrizioni che saranno i comandanti, sarà il comando Polizia locale a disporre.

Ultimissima considerazione, io credo che la piazza sia un luogo di ritrovo e in quanto tale credo che debbano essere garantite anche le attività accessorie, tutto questo non è a discapito della collettività che avrà comunque la stragrande larga maggioranza degli spazi a disposizione per il passeggio e per l'aggregazione sociale che assolve appunto uno spazio importante come quello di Piazza Unità d'Italia, tra l'altro questo è ripeto riferito soltanto a alcuni esercizi che già nei termini della stagionalità occupavano lì dove potevano degli spazi ulteriori a quelli autorizzati.

PRESIDENTE

Bene, grazie Sindaco.

Possiamo passare quindi alla votazione del punto all'ordine del giorno.

Il regolamento Cosap.

Punto 5 del Consiglio comunale di questa mattina.

Favorevoli? Contrari? Allora Contrari Paparello, Fiorillo, Parisella.

Astenuti? Trani.

Tutti gli altri favorevoli.

L'immediata eseguibilità,

Per l'immediata eseguibilità? Come prima.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Onorato De Santis)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Anna Maciariello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il 17 MAR. 2016 per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addi 17 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Anna Maciariello)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addi 17 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Anna Maciariello)

